



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. 287/2023

Manifestazione sportiva - regata velica denominata "29° Befana day" (06 gennaio 2024).

Il Comandante del porto della Spezia e Capo del Circondario Marittimo:

VISTA l'istanza s.n.p. ed assunta a protocollo in ingresso n. 62599 in data 17 novembre 2023 e la successiva integrazione, con le quali il Sig. Andreani Alberto, in qualità di Presidente del "Soc. Vela A.S.D.", ha richiesto l'emanazione di ordinanza disciplinante lo svolgimento della regata velica in parola;

VISTO il nulla-osta dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale rilasciato con nota prot. n. 33737 in data 04 dicembre 2023;

VISTI gli artt. 2, 17, 28, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTO il regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);

CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di regolamentare la sicurezza della navigazione ed il traffico nella zona di mare interessata dalla gara in parola;

RITENUTO necessario dare disposizioni ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,

R E N D E N O T O

che, **dalle ore 11.00 alle ore 16.30 del giorno 06 gennaio 2024**, nella rada interna del porto della Spezia, come meglio specificato nello stralcio planimetrico allegato, si svolgerà la regata velica denominata "**29° Befana day**", e, pertanto,

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo di tempo sopraindicato e nella zona di cui al "rende noto" è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla regata, ad eccezione delle navi mercantili e militari che impegnano le rotte obbligate da e per il porto della Spezia, come individuate dall'idrografia in vigore.

E' fatto obbligo ai partecipanti di non intralciare l'eventuale transito in rotte obbligate da e per il porto della Spezia e di mantenersi a distanza di sicurezza dalle navi in transito.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera, di tutte le forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, di soccorso ed alle unità di assistenza alla regata in oggetto.

Articolo 2

Il responsabile di gara, designato dalla “Soc. Vela A.S.D” organizzatore, deve comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia, al n. 0187/2581222, prima dell’inizio delle regate, il nominativo del direttore/responsabile del campo di regata e nell’imminenza della scelta e/o conferma dei percorsi concordandone i canali di contatto per le comunicazioni di emergenza.

Il direttore/responsabile del campo di regata, con le stesse modalità, deve comunicare il numero delle unità partecipanti, l’orario di effettivo di inizio e di termine delle regate medesime. I partecipanti alle regate veliche devono attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite dall’Autorità marittima.

Articolo 3

Le unità in servizio di assistenza dovranno inalberare la bandiera “A” del codice internazionale dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili. Devono inoltre essere munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l’immediato contatto con la sala operativa della Capitaneria di porto.

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l’operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare – il comitato di regata sospenderà l’evento senza ritardo, disponendo l’immediato rientro in porto delle unità partecipanti.

La presente non esime gli utilizzatori dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività *de quibus*.

Articolo 4

L’Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall’inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto della Spezia, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* sottostante, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.

IL COMANDANTE DEL PORTO
C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



